



Anno 2026

Tit. I

Cl. 3

Fasc. 2026-I/3.1

N. Allegati 2

Rif. _____

mb/FC/AR

Oggetto: Regolamento didattico di Ateneo e Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola di Medicina – modifiche

LA RETTRICE

Premesso che:

- con Decreto Rettorale 8 aprile 2010, n. 15863 è stato emanato il *Regolamento didattico di Ateneo*, le cui ultime modifiche sono state emanate con Decreto Rettorale 29 novembre 2023, n. 1315;
- con Decreto Rettorale 2 ottobre 2012 n. 1169, è stato emanato il *Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola di medicina*;
- nell'adunanza del Senato Accademico del 18 febbraio 2025 è stata istituita la Commissione AiQUA-Sede composta da: Delegato al Bilancio e Pianificazione Strategica dell'Ateneo, Delegato alla Didattica e Formazione, Delegato alla Ricerca e Innovazione Tecnologica, Delegato alla Valorizzazione della Conoscenza, Delegato all'Edilizia e Appalti, Esperti in materia di qualità, Direttore Generale e Dirigenti delle aree Didattica, Ricerca e TM/Impatto sul Territorio;
- nell'adunanza del Senato Accademico del 18 novembre 2025 è stata modificata la denominazione della Commissione AiQUA-Sede in Commissione per il Riesame e ne sono stati ridefiniti finalità e compiti, come segue:
 - supportare gli organi di Ateneo nel processo di riesame dei risultati;
 - predisporre documenti di analisi in ambito di didattica, ricerca e valorizzazione della conoscenza, sulla base della documentazione prodotta dalle strutture competenti;
 - supportare la Governance nel monitoraggio delle politiche e delle strategie, fornendo elementi strutturati a sostegno del riesame;
 - coordinare la raccolta, la verifica e la completezza della documentazione necessaria all'attività di accreditamento;

Premesso che:

- nell'ambito delle attività propedeutiche di riesame è stata effettuata l'analisi dei regolamenti di ateneo ed è emersa la necessità di rivedere ed integrare alcuni regolamenti perché non del tutto coerenti con la normativa vigente;
- la *Legge 240/2010, entrata in vigore il 29 gennaio 2011*, all'art. 2 comma 2 dispone che gli Statuti delle Università devono osservare, in tema di articolazione interna, dei vincoli e criteri direttivi, tra i quali:
 - Alla lett. a) la “semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale **attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica**,



delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

- Alla lett. c) la “previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, **strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni**; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;”

Premesso che lo *Statuto dell'Ateneo*, entrato in vigore il 16 aprile 2012, dispone:

- all'Art. 34 comma 1 **“Il Dipartimento è la struttura organizzativa di base dell'Università, sede istituzionale delle attività di ricerca, didattiche e formative a tutti i livelli e delle attività correlate o accessorie rivolte all'esterno. È unità di gestione e ha autonomia gestionale e di budget; disciplina ogni propria attività e competenza, dotandosi di un Regolamento, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.”**
- Art. 34 comma 3 **il Dipartimento “Assicura il funzionamento dei Corsi di Laurea e degli altri Corsi di studio** attivati a norma del Regolamento didattico di Ateneo.”
- Art. 34 comma 4 **il Dipartimento “Dispone di una dotazione di funzionamento** assegnata dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 2, **commisurata** anche al numero degli afferenti e, **per la parte riservata all'attività didattica, anche al numero degli iscritti ai Corsi di studio di cui sia referente principale**, a norma dell'articolo 35, comma 3.”
- Art. 35 comma 3 **“Ciascun Dipartimento è referente principale o referente associato di Corsi di studio e, per la gestione di essi, assume gli impegni che ne conseguono, come determinati dal comma 4 e dagli articoli 43-46.”**
- Art. 35 comma 4 **“Il Dipartimento è referente principale di un Corso di studio** quando viene erogata da suoi afferenti una quota di norma non inferiore al cinquanta per cento, e comunque maggioritaria, dei crediti dei relativi insegnamenti. È referente associato quando viene erogata da suoi afferenti una quota significativa, di norma non inferiore al venti per cento dei crediti dei relativi insegnamenti. **L'impegno di ciascun Dipartimento ad assolvere le funzioni di referente principale e di referente associato di Corsi di studio**, nonché ad assicurare per almeno un triennio accademico i conseguenti requisiti minimi di docenza è formalizzato all'atto di costituzione del Dipartimento e ne è verificata la persistenza ogni tre anni dagli Organi di governo dell'Università. Le eventuali variazioni di tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono deliberate dagli Organi di governo.”
- Art. 40, in tema di **attribuzione del Consiglio di Dipartimento** delibera “annualmente ..., in ordine ai criteri generali sull'uso delle risorse disponibili, il loro impiego ai fini... della didattica”, coordina “annualmente i piani di studio e le attività didattiche...”, delibera “annualmente l'attivazione di insegnamenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento”, delibera “annualmente su affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento...”, approva “annualmente la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei docenti...”;
- Art. 43 in tema di istituzione e gestione dei corsi di studio, dispone ai commi 1, 3 e 4 che **“Al Dipartimento afferiscono i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e a ciclo unico, Corsi di specializzazione e Corsi di Dottorato**, di seguito complessivamente denominati Corsi di

studio. Essi possono essere istituiti, eventualmente, con il concorso di più Dipartimenti a norma dell'articolo 35, commi 3 e 4.", che "I Corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, in conformità alla normativa vigente.", che "La gestione didattica dei Corsi di studio è esercitata di norma dal Consiglio del Dipartimento loro referente principale.", che **"Qualora uno o più Corsi di studio siano istituiti con il concorso di due o più Dipartimenti, quali referenti principali o associati, a norma dell'articolo 35, comma 4, la gestione della didattica di tali Corsi può essere coordinata dalla Scuola di cui all'articolo 46,** la cui costituzione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Senato accademico, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati."

- Art. 46 in tema di **competenze della Scuola**, dispone che "Se uno o più Corsi di studio sono istituiti con il concorso di due o più Dipartimenti, come previsto dall'articolo 43, comma 5, ai fini della gestione coordinata della didattica può essere costituita la Scuola" che **"assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso o dei Corsi di studio che ad esso fanno capo,** nel rispetto del Regolamento generale d'Ateneo nonché delle competenze e indicazioni dei Consigli di Dipartimento"

Premesso che dalla lettura integrale dell'art. 46 dello Statuto il pronome *esso* riportato nella precedente premessa in grassetto si riferisce al Dipartimento, pertanto le attività dei corsi di studio sono da riferirsi al Dipartimento;

Premesso che con *Decreto Rettorale n. 1169 del 3 ottobre 2012* è stata istituita la Scuola di Medicina su proposta dei *Dipartimenti di Medicina clinica e sperimentale* (dipartimento disattivato con decorrenza 31/12/2016, le cui risorse sono state assegnate al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, attivato dal 1/1/2017), *Scienze chirurgiche e morfologiche* (dipartimento disattivato con decorrenza 31/12/2016, le cui risorse sono state assegnate al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, attivato dal 1/1/2017), *Biotecnologie e Scienze della vita, Scienza e Alta tecnologia*; con lo stesso decreto rettorale è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Scuola;

Premesso che il *Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola di Medicina* (di seguito Regolamento della Scuola di Medicina), entrato in vigore il 2 ottobre 2012, dispone che:

- Art. 7 in tema di funzioni della Scuola "La Scuola, ai sensi dell'Art. **46, comma 3, dello Statuto, assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività dei Corsi di studio che ad essa fanno capo,** nel rispetto del Regolamento generale e Didattico di Ateneo, nonché delle competenze e indicazioni espresse dai Consigli di Dipartimento. A tal fine, in particolare, il Consiglio della Scuola:
 - **coordina e approva l'offerta didattica dei Corsi di Studio gestiti dalla Scuola, le attività didattiche e i programmi degli insegnamenti,** nel rispetto dell'autonomia di ciascun docente;
 - *propone ai Consigli di Dipartimento l'attivazione o soppressione di corsi di studio e di insegnamenti;*
 - *per quanto di competenza, esprime proposte e pareri ai Consigli di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del Regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo;*
 - *delibera sul riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) nel rispetto dei criteri stabiliti dai Consigli di Dipartimento.*"

Rilevata la necessità di modificare il Regolamento della Scuola di Medicina per rendere coerente l'art. 7 con la normativa e lo Statuto;

Premesso che con l'occasione è stato revisionato il testo del Regolamento nel suo complesso al fine di renderlo più chiaro e leggibile; sono state altresì apportate le seguenti correzioni sostanziali:

- è stato precisato che il numero dei docenti eleggibili nel Consiglio della Scuola è calcolato in rapporto al numero dei docenti che svolgono compiti didattici nei corsi di studio coordinati dalla scuola, e non di tutti i componenti dei dipartimenti che concorrono a costituire la Scuola. Ciò al fine di contenere il numero complessivo di docenti che sarebbe invece aumentato sensibilmente considerata la concorrenza del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia a cui afferisce il nuovo corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- dall'elettorato passivo per l'elezione dei docenti nel Consiglio della Scuola sono stati eliminati i Direttori delle Scuole di specializzazione, in quanto figura non prevista dalla L. 240/2010 nella struttura di raccordo (all'art. 2 comma 2 lett. f) della Legge) e in quanto la Scuola non si occupa del Coordinamento delle Scuole di specializzazione;
- è stato precisato che l'elettorato passivo per l'elezione del Presidente della Scuola è attribuito ai professori ordinari di ruolo a tempo pieno *che svolgono compiti didattici nei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola*, aspetto che non era esplicitato;
- è stato eliminato l'obbligo della riunione allargata, da tenersi tre volte all'anno, di tutti i docenti che svolgono compiti didattici nei corsi gestiti dalla Scuola;
- sono state più chiaramente descritte le funzioni del Consiglio della Scuola;
- è stata eliminata la funzione della Scuola di garantire la formazione post-laurea, in sintonia con le Scuole di Specializzazione, in quanto attività non di competenza della Scuola;
- è stato razionalizzato l'articolo sul personale tecnico amministrativo di supporto alla Scuola;
- nelle norme transitorie è stato riportato l'elenco dei dipartimenti che concorrono alla costituzione della Scuola e l'elenco dei corsi di laurea coordinati dalla Scuola.

Premesso che il *Regolamento didattico di Ateneo* disciplina, ai sensi del DM 270/2004 e della Legge 240/2010, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle altre attività formative dell'Ateneo, nonché le norme procedurali relativamente all'istituzione e alla gestione delle attività didattiche dei corsi di studio.

Rilevata la necessità di coordinare il Regolamento didattico di Ateneo con le modifiche del Regolamento della Scuola di Medicina apportando le seguenti modifiche:

- eliminazione della possibilità di delega di funzioni proprie dei dipartimenti ai consigli di corso o alla scuola di medicina, ritenendo che l'attribuzione di funzioni debba trovare la sua fonte nello Statuto di Ateneo e nelle norme di legge superiori;
- eliminazione della funzione di approvazione da parte della Scuola di Medicina dei regolamenti didattici e dei manifesti degli studi e sostituzione con l'espressione di parere;

Premesso che:

- il Senato Accademico con delibera n. 36 del 16 marzo 2026 ha approvato le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola di medicina;

- il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 57 del 24 marzo 2026 ha approvato le modifiche Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola di medicina;

Viste:

- la Legge 240/2010;
- la Legge 2 dicembre 2025 n. 182 che ha modificato l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nella parte in cui individua i regolamenti di ateneo che devono essere sottoposti al MUR per il controllo di legittimità e merito, non includendo il Regolamento didattico di Ateneo ma solo il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

Richiamati:

- lo Statuto di Ateneo;
- il Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 8 aprile 2010, n. 15863;
- il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Medicina, emanato con Decreto Rettorale 2 ottobre 2012 n. 1169;
- la delibera del Senato Accademico n. 36 del 16 marzo 2026;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 24 marzo 2026;

Considerato opportuno provvedere alla modifica dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento della Scuola di Medicina e didattico di Ateneo per le motivazioni esposte in premessa;

DECRETA

1. di emanare le modifiche al *Regolamento didattico di Ateneo*, come da testo allegato al presente decreto;
2. di emanare le modifiche al *Regolamento di organizzazione e funzionamento della Scuola di medicina*, come da testo allegato al presente decreto;
3. di stabilire che le modifiche ai suddetti regolamenti entrino in vigore contestualmente alla data di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo;
4. di incaricare l'Ufficio Organi dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
firmato digitalmente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA